

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA- SEZ. III^A QUATER**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 49 C.P.A.
AL RICORSO R.G. N. 9246/2016**

per il Dott. **Marconi Fabio**, nato a Fermo il 08 ottobre 1989 (C.F. MRCFBA89R08D542V), e residente a Monterubbiano (FM), via Roma n. 52, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Chiara Campanelli, (c.f. CMPCHR81D68G273D, fax 0916251857; pec: chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com), elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Roma, Via Lungotevere Marzio, n. 3

CONTRO

- la **Regione Marche**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocato Laura Simoncini;
- il **Ministero della Salute**, in persona dell'attuale Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della deliberazione della giunta regionale n. 313 del 5 aprile 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche - n. 47 del 21 aprile 2016;
- del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 18 del 14 aprile 2016, relativo al concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019 nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, prevede che il candidato "*deve essere in possesso:*

b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana" e nella parte in cui, all'art. 2, comma 3 prevede che "i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione a corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, let. C), prima della data di inizio del Corso;

- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019, ove esistente;
- del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 "*Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", nella parte in cui (art. 5) prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso;
- del Bando di Concorso del Ministero della Salute "*Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale*", pubblicato in G.U. - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 3 maggio 2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale che esclude la possibilità di partecipare al ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

all'adozione del relativo provvedimento di convocazione dei ricorrenti, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

*** **

In data 9 agosto 2016, l'odierna parte ricorrente depositava il ricorso avverso i provvedimenti meglio specificati in epigrafe.

Con ordinanza n. 6011 del 19 maggio 2017, il T.A.R. Lazio – Roma, ha rilevato che "*il Collegio ha rilevato che parte ricorrente deve notificare il ricorso nei confronti di tutti i*

soggetti che qualora questo fosse accolto perderebbero l'opportunità di graduarsi in maniera più vantaggiosa all'interno della ridetta graduatoria", e contestualmente ha ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del gravame, autorizzando la notifica c.d. "per pubblici proclami", prescrivendo, inoltre, la pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

"A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Marche dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente sentenza non definitiva con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Marche ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente sentenza non definitiva e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente sentenza non definitiva (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it.

it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R. Si prescrive, inoltre, che la Regione Marche resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente sentenza parziale, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);".

Per quanto d'interesse si identificano, quali soggetti controinteressati, i candidati che nella graduatoria di merito si siano collocati oltre l'ultimo candidato ammesso, ossia dal n. 26 a 63.

Di seguito si riporta integralmente il testo del ricorso.

" ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

SEDE DI ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE EX ART. 15, CO. 4, C.P.A.

per il Sig. **Marconi Fabio**, nato a Fermo il 08 ottobre 1989 (C.F. MRCFBA89R08D542V), e residente a Monterubbiano (FM), via Roma n. 52, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso principale di cui si chiede la riassunzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Chiara Campanelli, (c.f. CMPCHR81D68G273D, fax 0917794561; pec: chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) ed elettivamente domiciliati presso loro studio sito a Roma, Via Lungotevere Marzio, n. 3

CONTRO

- la **Regione Marche**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocato Laura Simoncini;
- la **Regione Marche – Servizio Sanità**, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- il **Ministero della Salute**, in persona dell'attuale Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della deliberazione della giunta regionale n. 313 del 5 aprile 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche - n. 47 del 21 aprile 2016;
- del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 18 del 14 aprile 2016, relativo al concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019 nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, prevede che il candidato "deve essere in possesso: b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana" e nella parte in cui, all'art. 2, comma 3 prevede che "i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, let. C), prima della data di inizio del Corso;
- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019, ove esistente;
- del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", nella parte in cui (art. 5) prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso;
- del Bando di Concorso del Ministero della Salute "Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale", pubblicato in G.U. - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 3 maggio 2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale che esclude la possibilità di partecipare al ricorrente;

PREMESSO CHE

- con ricorso notificato lo scorso 20 giugno 2016, incardinato dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Ancona, iscritto al numero di R.G. 422/2016, il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe e l'ammissione con riserva alla prova d'esame;

- all'esito dell'udienza cautelare celebratasi il 22 luglio 2016, con ordinanza n. 451/2016, pubblicata in pari data, il T.A.R. Marche - Ancona ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ritenendo che "deve essere condivisa l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale dedotta dalla Regione Marche, poiché viene impugnato anche l'art. 5 del DM 7.3.2006, avente carattere normativo e generale, che costituisce l'atto presupposto da cui hanno tratto origine i provvedimenti regionali in epigrafe, per la parte oggetto di contestazione. La competenza alla trattazione dell'odierna controversia appartiene pertanto al TAR del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis, ultima parte, del D.Lgs. n. 104/2010".

Tutto ciò premesso, con il presente atto si provvede alla riassunzione e alla costituzione in giudizio ai fini della sua prosecuzione ex art. 15, co 4, c.p.a., insistendo nel ricorso e riservandosi di integrare nel prosieguo le difese.

Si chiede che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il T.A.R. Marche - Ancona non si è pronunciato all'atto di dichiarare la propria incompetenza per territorio.

"ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE MARCHE SEDE ANCONA

RICORSO

per il Sig. **Marconi Fabio**, nato a Fermo il 08 ottobre 1989 (C.F. MRCFBA89R08D542V), e residente a Monterubbiano (FM), via Roma n. 52, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC25E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Chiara Campanelli, (c.f. CMPCHR81D68G273D, fax 0917794561; pec:

chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) ed elettivamente domiciliati ex lege presso la Segreteria del Tar della Regione Marche, sito in Via della Loggia, 24, Ancona;

CONTRO

- la **Regione Marche**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Regione Marche – Servizio Sanità**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il **Ministero della Salute**, in persona dell'attuale Ministro pro tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della deliberazione della giunta regionale n. 313 del 5 aprile 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche - n. 47 del 21 aprile 2016;
- del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 18 del 14 aprile 2016, relativo al concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019 nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, prevede che il candidato "deve essere in possesso: b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana" e nella parte in cui, all'art. 2, comma 3 prevede che "i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, let. C), prima della data di inizio del Corso;
- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019, ove esistente;
- del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", nella parte in cui (art. 5) prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso;

- del Bando di Concorso del Ministero della Salute "Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale", pubblicato in G.U. - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 3 maggio 2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale che esclude la possibilità di partecipare al ricorrente;

***NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EXART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA** all'adozione del relativo provvedimento di convocazione del ricorrente, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.*

Si premette in

FATTO

Con Deliberazione della giunta regionale n. 313 del 5 aprile 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche - n. 47 del 21 aprile 2016, la Giunta Regionale della Regione Marche ha approvato lo schema del bando di Concorso pubblico per esami, indetto con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 18 del 14 aprile 2016, relativo al concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019, fissando, all'art. 2, i requisiti necessari per poter partecipare al concorso.

*Quest'ultimo, al comma 2 dispone che: "per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1 (cittadinanza italiana, cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) deve, altresì, essere in possesso del diploma di laurea, **dell'abilitazione all'esercizio della professione e della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana**".*

*Ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 2, **tali requisiti devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.***

Detto termine è tassativamente individuato dall'art. 3, comma 1, nel trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella B.U.R.M., ovvero il 21 aprile u.s..

L'odierno ricorrente è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, ottenuto giorno 22 Marzo 2016, nell'anno accademico 2015/2016, presso l'Ateneo di Ancona, ma non è ancora abilitato o iscritto all'Ordine.

Conseguentemente, a causa della clausola escludente prevista dall'impugnato bando non ha potuto presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche.

L'odierno ricorrente, acquisirà i requisiti richiesti dal bando esclusivamente il mese di luglio p.v. (unica data utile fissata in prossimità del concorso che consente l'acquisizione del titolo abilitativo, presupposto necessario ed essenziale per iscriversi al consiglio dell'Ordine di proprio riferimento).

Giova precisare sin da subito che il ricorrente ha conseguito il titolo di laurea nell'anno accademico 2015/2016, precisamente nel mese di marzo 2016 e otterrà il titolo abilitativo nel mese di luglio p.v. ovvero 2 mesi prima della data prevista per lo svolgimento del test in questione (20 settembre), ma ben oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui si tratta.

Quindi, a causa della irrazionale clausola escludente prevista dall'impugnato bando lo stesso sarà costretto a perdere un anno di vita professionale, nonostante l'acquisizione dell'abilitazione prima dello svolgimento dei test di ammissione (!!).

In altri termini, il ricorrente al momento in cui avranno inizio le attività formative e professionali cui si accede mediante il superamento del concorso de quo (ovvero a novembre 2016), ma ancor prima il 20 settembre p.v. – data in cui è fissata la prova d'esame del concorso in questione – sarà già in possesso dei requisiti previsti dal concorso, in quanto abilitato alla professione di medico ed iscritto all'Albo di competenza,

ma non può irrazionalmente partecipare al concorso in esame.

In verità, il Sig. Marconi, pur essendo al momento attuale privo dei requisiti fissati dal citato art. 2, ha comunque presentato la domanda di partecipazione al concorso in parola, lasciando non compilata la parte relativa all'indicazione dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo, anche se tale domanda verrà sicuramente rigettata.

Egli, pertanto, è titolare di un interesse qualificato all'annullamento del Bando di concorso indicato in epigrafe, anche in considerazione del fatto che l'articolo 3, comma 11, prevede che "ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 78 dello stesso DPR 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Orbene, la clausola ad excludendum già citata è da censurare in quanto illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 433 DELLA LEGGE N. 244/2007 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/16/CEE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, SANCITO DALL'ART. 3 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 117 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ - INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E PARITÀ DI TRATTAMENTO.

La partecipazione al concorso per esami per l'ammissione di n. 25 medici in medicina generale per il triennio 2016/2019, indetto dalla Regione Marche è stata strutturata in modo profondamente discriminatorio, tale da inficiare la legittimità non solo del bando di concorso, ma anche dell'intera procedura.

Come emerso in punto di fatto, i requisiti necessari per partecipare al concorso sono fissati dall'art. 2 del bando.

L'art. 2, comma 2 dispone, infatti, che: "per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1 (cittadinanza italiana, cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) deve, altresì, essere in possesso:

- a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;*
- b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;*
- c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana".*

Ai sensi del successivo comma 3 "i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso".

Il termine è quello del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Marche, ovvero il 21 aprile 2016.

*Dalla preclusione illegittima e irrazionale espressamente prevista dall'art. 2, comma 2, del bando, deriva che di fatto (e per assurdo), **la partecipazione al concorso viene riservata esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione entro il mese di febbraio 2016.***

Coloro che, come l'odierno ricorrente, ha conseguito il titolo di laurea nel mese di marzo è escluso a priori.

La irrazionale discriminazione tra gli aspiranti "medici in formazione" è patente.

Il candidato che, nonostante abbia diligentemente conseguito la laurea entro la sessione d'esame fissata per il mese di marzo e, dunque, sia studente in regola, tanto quanto quelli che hanno potuto laurearsi alla sessione d'esame precedente, non ha alcuna possibilità di partecipare al concorso cui invece accedono i loro colleghi.

Sul punto, peraltro giova precisare che non vi è nessuna differenziazione tra lo studente laureando che termina il proprio percorso di laurea nel mese di dicembre e lo studente che invece consegue la laurea nel mese di marzo: entrambi gli studenti laureandi sono iscritti nel medesimo anno accademico.

L'impugnata clausola escludente ha impedito ail ricorrente di presentare la domanda di

*ammissione alla prova, nonostante l'ovvia circostanza che lo stesso sarà in possesso dell'abilitazione nell'imminente sessione d'esame a luglio e, quindi, ben prima della data in cui avrà luogo la prova del concorso di cui si discute, fissata dal Ministero della Salute per giorno **20 settembre 2016**.*

Tale criterio appare talmente irrazionale e discriminatorio che oramai da qualche anno non viene adottato in nessun altro concorso pubblico attinente alla formazione dei medici.

Invero, nell'ambito dell'accesso ad un concorso si suole comunque distinguere, cosa che nel caso in esame non è avvenuta, tra i requisiti necessari per la nomina, da possedere al momento della immissione in ruolo e i requisiti per la partecipazione al concorso, da possedere al momento della presentazione della domanda.

Detto accorgimento consente ai partecipanti di acquisire i titoli richiesti nelle more dell'espletamento del concorso o, comunque, prima dell'inizio dell'attività per cui si concorre, in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, che si traducono da un lato nella tutela alla massima partecipazione possibile, dall'altro nell'assicurare la parità concorsuale.

In tal modo – con particolare riferimento alla materia medica, per la quale nessun tirocinio post lauream è necessario per conseguire l'abilitazione – si consente ai neo laureati di sostenere l'esame per l'abilitazione subito dopo aver conseguito il diploma di laurea, unico presupposto necessario per conseguirla senza perdere tempo prezioso per proseguire il lungo percorso di studi.

Ed ancora, occorre rilevare che l'esame di abilitazione nulla aggiunge sul piano formativo e sotto il profilo professionale.

Esso serve solo ed esclusivamente per svolgere l'attività professionale che ci si prefigge di espletare.

L'abilitazione, in tale settore, infatti, prevede unicamente una ulteriore verifica di alcuni requisiti acquisiti durante il percorso di studio.

I laureati devono avere conoscenze e capacità di comprensione tali da saper descrivere e correlare fra di loro gli aspetti fondamentali della struttura bio- molecolare, macro e microscopica, delle funzioni e dei processi patologici, nonché dei principali quadri di malattia dell'essere umano. Devono dimostrare comprensione dei principi e capacità di

argomentazione quanto alla natura sociale ed economica nonché ai fondamenti etici dell'agire umano e professionale in relazione ai temi della salute e della malattia.

La ratio sottesa a tale verifica è quella di vagliare la sussistenza degli elementi (menzionati sopra) acquisiti durante il corso di laurea, lasciando ai corsi di formazione (Medicina Generale) e di Specializzazione l'onere di formare sul campo tali medici, prevedendo una ponderosa pratica sul campo ed esami di profitto.

*Illegittimamente e anacronisticamente, impugnato bando prevede espressamente che **l'abilitazione deve essere conseguita alla data di presentazione della domanda** ovvero circa 4 mesi prima della data prevista per l'esame, fissata per il 20 Settembre 2016 e circa 6 mesi prima della data prevista per l'immissione in ruolo dei nuovi medici vincitori del concorso.*

***Tale previsione contrasta con il principio generale del favor participationis che sancisce l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative** e che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa.*

Ciò per due ordini di ragioni.

Da un canto, perché la necessità di possedere il titolo in esame, connesso esclusivamente allo svolgimento dell'attività di medico, viene in rilievo solo nel momento in cui il laureato deve effettuare attività pratiche-professionali per le quali è opportuno che esso sia previamente abilitato ed iscritto presso un Consiglio dell'Ordine, a tutela dei pazienti e della professione che andrà a svolgere.

Da un altro canto, tale previsione appare fortemente discriminatoria in quanto il requisito in esame non è previsto per l'accesso alle scuole di specializzazione.

Per questo secondo concorso, infatti, il conseguimento del titolo dell'abilitazione non è considerato requisito di partecipazione al concorso e, dunque, non è richiesto alla data di presentazione della domanda. La normativa ed i relativi bandi dispongono invece che " il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l'A.A. 2015-2016 al 1 novembre 2016, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora

posseduta. " (si veda a titolo esemplificativo l'art. 4 del Bando accesso medici alle scuole di specializzazione A.A. 2015/2016 di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2016 n. 313). Diversamente che nel concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione, nel bando per partecipare alla selezione per l'accesso al corso in medicina generale, il requisito dell'abilitazione viene ritenuto come elemento essenziale ai fini della partecipazione e non ai fini dell'ammissione al corso.

Tale differenziazione, però, non trova giustificazione alcuna.

Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso pubblico e le relative clausole del bando devono essere improntate in ossequio al principio del favor participationis. Come è noto il favor participationis è un principio generale per tutti i concorsi che comporta **l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative.**

Tale fondamentale principio deve essere bilanciato con il contrapposto principio della parità concorsuale. La prevalenza, invero, viene argomentata in ragione della ragionevolezza della clausola.

Sul punto giova fare un paragone tra il laureato che vuole acquisire una delle tante specializzazioni mediche e il laureato che vuole acquisire la specializzazione in medicina generale.

I futuri medici in formazione (l'odierno ricorrente) vengono gravemente, ingiustificatamente e illegittimamente penalizzati rispetto ai futuri specializzanti.

Ed invero, il concorso per le specializzazioni mediche, concorso precursore del modello nazionale, è ispirato a principi nuovi di matrice europea che mettono in luce: parità di trattamento, meritocrazia tecnologia, trasparenza e imparzialità.

È proprio alla parità di trattamento che fa riferimento l'art 433 della legge 244 del 24 Dicembre 2007 dispone che: Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli

studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto **possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.**

Un concorso di tale importanza, che vanta un numero di posti disponibili pari 6.000 a unità, ha addirittura previsto che **il titolo dell'abilitazione debba essere conseguito** non alla data di presentazione della domanda; non alla data prevista per l'esame, ma addirittura **all'inizio delle attività didattiche** individuando questo come momento in cui effettivamente il medico dovrà mettere a disposizione le conoscenze acquisite in seguito all'abilitazione. Una volta che il legislatore ha optato a monte per tale scelta, e per fare ciò si sia ispirato a criteri di ragionevolezza, non può che residuare l'unica opzione della presenza della abilitazione al momento effettivo in cui tale abilitazione spiega i suoi effetti.

Non è un caso che anche il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 maggio 2016 n. 313, recante la disciplina sulle modalità e requisiti necessari per partecipare all'esame di specializzazione medica, stabilisce che: **“Al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso” a condizione che “entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l'A.A. 2015-2016 al 1 novembre 2016, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta”.**

Nel caso di specie, rispetto al concorso di specializzazione, né il bando né il regolamento ministeriale, in parte qua impugnato, prevedono una differenziazione fra requisiti di partecipazione al concorso e requisiti di nomina che, invece, in ragione

delle argomentazioni sopra enucleate (oltre che delle motivazioni di seguito individuate), dovrebbe essere prevista.

Orbene, sebbene debba ritenersi che spetti all'Amministrazione che indice il concorso la scelta di non differire il possesso di un determinato requisito ad un momento successivo l'indizione del bando, spettando alla Amministrazione competente ogni appropriata verifica, anche di ordine organizzativo, circa la reale sussistenza di un interesse pubblico che legittimi nel singolo caso la deroga al principio generale, e l'eventuale successiva scelta, tra le varie possibili, della scadenza temporale cui ancorare la necessaria sopravvenienza del requisito mancante, deve ritenersi, come insegna la granitica giurisprudenza amministrativa formatasi in materia che tale scelta è censurabile laddove:

- a) l'Amministrazione non motivi perché abbia scelto di escludere le domande presentate dai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione e la relativa iscrizione all'albo prima dello svolgimento del test selettivo e della immissione in ruolo dei vincitori ma che tuttavia non la possedevano ancora al momento della scadenza del bando – nella specie non vi è alcun accenno motivazionale;*
- b) non vi sia traccia della sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi tale decisione che, lo si ribadisce, ha degli effetti fortemente sfavorevoli nei riguardi dei soli candidati che si sono laureati durante la sessione accademica fissata per il mese di marzo; effetti negativi non solo legati contingentemente al presente concorso ma che, per le ragioni di seguito esplicate, si ripercuoteranno sulla possibilità di avere la stessa chance di vittoria durante i prossimi concorsi aventi ad oggetto quello in esame – nessun interesse pubblico, tale da sacrificare fortemente l'interesse dei privati, deve ritenersi sussistente.*

Ed invero, è del tutto assente un reale interesse pubblico che possa giustificare la scelta dell'Amministrazione di limitare la partecipazione degli studenti che, laureatisi entro l'a.a. 2015/2016, alla stregua dei colleghi laureatisi ad autunno 2015, non hanno potuto abilitarsi prima di luglio 2016, in quanto le date per l'espletamento del concorso di abilitazione sono fissate nei soli mesi di febbraio e luglio di ogni anno, e, dunque, non possono partecipare al presente concorso, subendo un grave pregiudizio.

Tutto ciò risulta ancora più rilevante e più grave anche in ragione del fatto che la materia in esame è interessata da alcune Direttive europee recanti disposizioni volte ad agevolare

la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento di certificati ed altri titoli.

Sul punto, preme segnalare, che circa l'accesso alla formazione in materia di medicina generale la Direttiva 93/2016 prevede, all'art. 31, "La formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 30 deve soddisfare almeno le seguenti condizioni: a) essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio nel ciclo di formazione di cui all'articolo 23; b) avere una durata di almeno tre anni a tempo pieno e svolgersi sotto il controllo delle autorità o enti competenti; c) essere più pratica che teorica. ...d) comportare una partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora".

L'articolo 23, ivi richiamato, a sua volta prevede che "Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all'allegato A, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica...;*
 - b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati..;*
 - c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici;*
 - d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.*
- L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5500 ore di insegnamento..."*

La Direttiva, pertanto, subordina l'accesso alla scuola di medicina generale solo al previo possesso del titolo di studio conseguito dopo la frequenza del corso di laurea in Medicina della durata di almeno 6 anni.

In patente violazione della Direttiva 93/16, il regolamento impugnato e, a cascata, il bando in esame, prevedono che l'accesso al concorso di formazione per medicina generale sia subordinato al previo superamento dell'esame di abilitazione ed alla conseguente iscrizione al relativo albo istituito presso il Consiglio dell'Ordine competente.

Pregiudicando, in spregio alla disciplina eurounitaria, alla prassi concorsuale vigente nel nostro ordinamento e come dimostrato, in assenza di alcuna esigenza pubblica preminente, la partecipazione di decine di candidati, laureati, e peraltro già in possesso del titolo di

abilitazione e della iscrizione all'albo, al concorso in esame, in totale spregio delle previsioni delle direttive europee il cui tenore peraltro è tale da produrre effetti diretti. La disapplicazione della stessa pertanto espone lo Stato al risarcimento del danno per violazione della normativa europea, facente parte della normativa nazionale per effetto dell'art. 117 Cost.

Appare evidente la illegittimità della clausola in esame sia in quanto fortemente penalizzante nei confronti dei soli laureati nel mese di marzo, sia perché irrazionale in quanto non prevista per l'analogo concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione, sia perché fortemente discriminatoria in assenza di una reale esigenza pubblica, sia perché in contrasto con la disciplina europea relativa all'equiparazione dei titoli e delle professionalità.

Su un caso perfettamente analogo alla presente fattispecie, si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, ritenendo illegittimo il comportamento della Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, Sez. II, ha espresso parere favorevole all'accesso al concorso in esame stabilendo l'ammissione del ricorrente "al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana relativo al triennio 2015/2018" (Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 2584/2015 del 15 settembre 2015) Alla luce delle superiori argomentazioni appare evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, CO. 3 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PRESCRITTI DAGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 2016 N. 313 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ.

La diretta conseguenza di tale metodo discriminatorio ed irrazionale è quella di pregiudicare la posizione dell'attuale ricorrente in maniera irreversibile e soprattutto per il corso degli anni.

Ciò in quanto da tempo tutti i bandi che hanno ad oggetto concorsi pubblici e, più in particolare, in medicina generale e specializzazioni, proprio in conformità al principio di

meritocrazia, prediligono studenti che abbiano conseguito la laurea in date più recenti.

Questo vale anche nel caso in esame.

Nel bando di concorso di cui si controverte, infatti, all'art 8, comma 5, è previsto che: in caso di parità di punteggio ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea, ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età; e, allo stesso modo, anche nel bando precedente quello per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale previsto per l'anno 2015/2018, o anche quello per l'anno 2014/2017 vi era la medesima clausola di preferenza.

*Pertanto, **il ricorrente**, che a causa della clausola del bando che lo esclude dalla ammissione alla prova per il mancato conseguimento dell'esame dell'abilitazione, al momento della compilazione della domanda, **dovrà attendere più di un anno per poter partecipare al nuovo concorso in medicina generale, e si vedrà, in caso di parità di punteggio, comunque superato dagli altri concorrenti che hanno conseguito il titolo in data successiva alla sua e**, dunque, più recente rispetto alla data della prossima selezione. L'odierno ricorrente dovrà affrontare il nuovo concorso per gli anni 2017/2020 partendo svantaggiato rispetto ai colleghi poiché la loro data di laurea è (e sarà oramai per tutti i futuri concorsi) precedente a coloro i quali si laureeranno ed abiliteranno dopo.*

Per tali ragioni si verrebbe a creare una situazione paradossale, in spregio al principio di ragionevolezza per cui il ricorrente, laureato in regola entro l'anno solare in corso (marzo, nel caso che ci occupa) avrà una posizione in graduatoria peggiore, favorendo l'ingresso alla scuola di candidati che, pur essendosi laureati successivamente, saranno preferiti in graduatoria all'odierno ricorrente.

Inoltre, le disposizioni del Bando odiernamente impugnato appalesano un evidente disparità di trattamento tra il ricorrente (ricordiamo oggi esclusi dalla partecipazione al Concorso) e i candidati che rispondono al requisito di cui all'art. 2, punto 3.

Tale disposizione, infatti, recita che: "L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, lett. C), prima della data di inizio del Corso".

L'Amministrazione intimata, di fatto, favorisce il Medico laureatosi fuori dall'Italia (ma anche laureatosi in Italia, ma abilitato in altro Stato), che ha conseguito l'abilitazione, e quindi la conseguente iscrizione all'albo professionale, in un altro paese dell'Unione Europea.

*Questa disposizione, ad onor del vero, dimostra la capacità dell'Amministrazione a saper prevedere una "deroga" per tutti quei soggetti privi del requisito d'accesso al Concorso, prescritto al punto 2, lett. D), al momento della domanda di partecipazione, disponendo la regolarizzazione dello stesso **addirittura prima della data di inizio del corso.***

Non ci si spiega, quindi, perché l'Amministrazione non abbia concesso ai neo laureati di marzo, privi del requisito dell'abilitazione al momento della presentazione della domanda, di regolarizzare la loro posizione non solo prima della data di inizio del corso, ma neanche prima della data di inizio del concorso stesso, pur sussistendone le possibilità.

La disparità di trattamento è di tutta evidenza.

In verità, tutti i soggetti che si sono abilitati, e quindi iscritti nel relativo albo professionale, in un altro paese europeo diverso dall'Italia sono di per sé agevolati.

Il percorso formativo post-lauream in Medicina negli altri paesi europei, infatti, è parecchio diverso.

L'Europa senza confini è ormai una consolidata realtà sia per cittadini (Trattato di Schengen e successive Direttive Comunitarie) che per i medici (D.Lgs 368/99 di "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"), ma anche per i pazienti (Direttiva UE 24/2011 sulla cosiddetta cross-border Healthcare).

Di seguito si riporta in tabella la comparazione tra i sistemi formativi europei, e l'evidente disparità di trattamento conseguente alla previsione di cui all'art. 2, punto 2:

<i>Nazione</i>	<i>Durata CdL (anni)</i>	<i>Tipologia corso di laurea in medicina e chirurgia e modalità di abilitazione alla professione medica</i>

<i>Italia</i>	6	<i>L'abilitazione viene conseguita nel post-lauream. L'esame di abilitazione si articola in una parte pratica (3 mesi di tirocinio pre-lauream e 3 mesi post-lauream) ed in una teorica; sono previste due sessioni per anno (luglio e febbraio).</i>
<i>Francia</i>	6	<i>Non esiste un vero e proprio esame di abilitazione, ma questa si acquisisce col conseguimento del diploma di specialista.</i>
<i>Spagna</i>	6	<i>Per lavorare nel sistema sanitario pubblico è necessario conseguire l'abilitazione mediante il "MIR" (concorso di specializzazione abilitante con accesso a graduatoria nazionale)</i>
<i>Germania</i>	6	<i>L'abilitazione viene conseguita durante il corso di laurea. L'esame di abilitazione è suddiviso in due parti: la prima al termine del secondo anno e la seconda durante il sesto. Per fregiarsi del titolo di dottore in medicina è necessario discutere la tesi.</i>
<i>Portogallo</i>	6	<i>L'abilitazione viene conseguita automaticamente (senza esame) dopo il superamento del secondo anno della scuola di specializzazione.</i>
<i>Olanda</i>	6	<i>L'abilitazione viene conseguita contestualmente alla laurea (laurea abilitante).</i>
<i>Svizzera</i>	6	<i>L'abilitazione viene conseguita contestualmente alla laurea abilitante).</i>
<i>Gran</i>	6	<i>Per ottenere la FULL REGISTRATION (analoga alla nostra abilitazione) presso il</i>

Bretagna		General Medical Council (GMC) è necessario frequentare un programma specifico di un anno (Foundation Program I).
----------	--	--

Dall'analisi comparativa presentata in Tabella, pur tenendo conto delle specificità e peculiarità dei vari sistemi formativi considerati, emergono in maniera incontrovertibile alcuni elementi critici: l'attuale sistema formativo post lauream in medicina Italiano, se comparato a tutti gli altri sistemi formativi dei paesi UE e dei paesi terzi presi come riferimento, è l'unico sistema formativo UE che prevede un momento separato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Tale ricostruzione è comprovata dal fatto che proprio di recente, durante l'incontro sulla delega del lavoro in Sanità derivate dall'articolo 22 del patto della Salute, avvenuto al Ministero della Salute, i rappresentanti del Miur hanno condiviso la proposta della Cgil, Cisl e Uil medici secondo la quale il laureando in Medicina potrà ottenere nello stesso giorno l'abilitazione alla professione e contemporaneamente la laurea in previsione di riforme che possano allineare il settore medico agli standard europei, prevedendo un tavolo tecnico di riforma della disciplina vigente.

Quanto sopra dedotto, quindi, penalizza fortemente l'odierno ricorrente.

La gravità del vizio in questione comporta che non può non esigersi l'annullamento della sopra citata clausola del bando, in conformità con i criteri tracciati dalla Corte costituzionale ed enucleati dal Consiglio di Stato per casi analoghi.

Donde la illegittimità della procedura in esame.

III. SULL'EFFETTO CONFORMATIVO DELL'ANNULLAMENTO E, IN SUBORDINE, SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Si chiede di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dell'odierno ricorrente, consistente

nell'ammissione, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27 giugno 2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28 febbraio 2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Qualora, invece, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di ammissione dell'odierno ricorrente alla prova d'esame fissata per il prossimo 20 settembre, sussiste l'interesse risarcitorio della stessa.

Accertata l'illegittimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di effettuare la prova di concorso e, se risultasse idoneo, di accedere al percorso formativo in esame, nonché l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4338; TAR Lazio Roma, sez. II, 18 febbraio 2013 n. 1749).

In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. A parere del Consiglio di Stato, "il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità

causale" (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004 n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19 luglio 2012 n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30 agosto 2006 n. 572).

Considerato che il ricorrente, pur non avendo il prescritto titolo al momento della presentazione della domanda, lo conseguirà entro il termine per lo svolgimento della stessa e molti mesi prima l'inizio delle attività professionali per cui si concorrerebbe, si tratta ora di fissare un criterio plausibile per valutare la chance di successo all'esito della prova, nell'ipotesi che si fosse svolta consentendo agli stessi di partecipare.

Tale valutazione - utile ai fini della determinazione del risarcimento - può essere demandata a un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'amministrazione debitrice dovrà proporre a favore della ricorrente creditrice, la reintegrazione o il ristoro economico.

Sicchè, per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di «misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio», anche mediante «misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile».

Considerato che l'accesso alla prova concorsuale, in caso di superamento della stessa, fornisce un certo inserimento lavorativo, la chance massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, andrà calcolata - in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della chance per lo sbarramento dovuto alla prova concorsuale - come un centesimo del reddito medio lordo di un medico di base, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrizzazione attuariale). Il ristoro della perdita di chance del ricorrente, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima.

Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere - in sede di accordo tra le parti o

nell'eventuale successiva ottemperanza - a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce delle superiori premesse, si ritiene sussistente il requisito del fumus boni iuris a sostegno del presente ricorso.

Il Bando che con il presente ricorso si impugna risulta viziato per tutti i motivi indicati in epigrafe ed in particolare per contenere una clausola ad excludendum che si profila illegittima in quanto posta in essere dall'Amministrazione resistente in assenza di motivazione e di qualsiasi conferimento legislativo di potere, nonché dannosa poiché in grado di impedire a parte ricorrente di partecipare alle prove concorsuali.

*Il danno per il Sig. Marconi rimane immediatamente percepibile poiché egli non può partecipare alla prova selettiva che si terrà il prossimo **20 settembre 2016**.*

Di contro non sussiste alcun danno per l'Amministrazione intimata che, piuttosto, garantendo la partecipazione all'odierno ricorrente, eviterebbe di incorrere in successive declaratorie di illegittimità con eventuale annullamento dell'intera procedura.

Qualora il ricorrente non potesse partecipare utilmente al concorso de quo sarebbero costretti ad attendere l'indizione del nuovo concorso, perdendo tempo prezioso per l'ultimazione del proprio percorso di studi e l'inizio della propria vita professionale.

Aggravando ulteriormente la disparità di trattamento che lo stesso sta subendo rispetto ai propri colleghi coetanei.

Si insiste, pertanto, affinché, nelle more della definizione del giudizio di merito vengano sospesi gli effetti delle clausole illegittime del provvedimento impugnato e si ammettano l'odierno ricorrente a

partecipare alla prova preselettiva prevista per il mese di settembre 2016.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE MARCHE -ANCONA

- *in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e, per gli effetti, ammettere con riserva il ricorrente alla prova che si terrà il prossimo **20 settembre 2016**, prevista per il concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019;*
- *nel merito annullare gli atti impugnati e condannare l'Amministrazione a rettificare il bando in esame, eliminando la clausola escludente sopra indicate ed ammettendo il ricorrente a sostenere la prova selettiva;*
- *nel merito e in subordine, condannare gli Enti resistenti al risarcimento del danno, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad € 650,00. Palermo, 20 giugno 2016.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli"

*** **

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

- *in via cautelare, in accoglimento del primo motivo, sospendere gli atti impugnati e, per gli effetti, ammettere con riserva il ricorrente alla prova che si terrà, il prossimo **20 settembre 2015**,*

prevista per il concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019;

- nel merito annullare gli atti impugnati;

- in estremo subordine, condannare gli Enti resistenti al risarcimento del danno, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che il contributo unificato, pari ad € 650,00 è già stato versato nel ricorso di cui si chiede la riassunzione, e che pertanto non è più dovuto.

Roma 3 agosto 2016

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli"

*** **

Roma - 6 giugno 2017

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli